

# COMUNE DI MEOLO

(Provincia di Venezia)



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI “I.C.I.”

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 9.3.1999  
Modificato ed integrato con delibere di Consiglio Comunale n. 95 del 14.10.1999,  
n. 10 del 6.3.2001, n. 20 del 29.3.2001 e n. 29 del 31.3.2003**

**Testo definitivo approvato con delibera  
di Consiglio Comunale n. 12 del 3.3.2004**

## INDICE

Art.	1	Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione
Art.	2	Esenzioni per gli enti territoriali
Art.	3	Pertinenze dell'abitazione principale
Art.	4	Abitazioni concesse in uso a parenti
Art.	5	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
Art.	6	Aree edificabili
Art.	7	Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
Art.	8	Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art.	9	Comunicazione di possesso di immobili, variazioni o cessazioni
Art.	10	Versamento tra contitolari
Art.	11	Accertamento
Art.	12	Versamenti e rimborsi di modesta entità
Art.	13	Detrazioni per l'abitazione principale
Art.	14	Interessi
Art.	15	Rimborsi
Art.	16	Compensazioni
Art.	17	Differimento di termini
Art.	18	Rateazione versamenti
Art.	19	Potenziamento ufficio tributi
Art.	20	Controllo su errori formali
Art.	21	Norme di rinvio
Art.	22	Entrata in vigore

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento viene adottato al sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs n. 446 del 15.12. 1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini desiderati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli provvedimenti.

### **Art. 2 - Esenzioni per gli enti territoriali**

1. Nell'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle comunità montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali e da Consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti (art. 31, comma 18, Legge n. 289/2002);

  - gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Aziende unitarie sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23.12.1978, n. 833, dalle Camere di commercio I.A.A., destinati esclusivamente al compimento istituzionali.”
2. Nel medesimo art. 7, la lettera i) viene sostituita dal seguente disposto:

“i) gli immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione religiosa”.

### **Art. 3 - Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di ICI, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento (anche se in quota parte) dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia anche il proprietario o titolare di diritto reale di godimento (anche se in quota parte) della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, magazzini, ecc. che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi l'agevolazione di cui al comma 1°, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

#### **Art. 4 - Abitazioni concesse in uso a parenti**

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di ICI, si considerano abitazioni principali:

a) quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al II° grado, anche nel caso in cui l'abitazione in uso gratuito sia in comproprietà tra i comodanti, purchè il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. A tali abitazioni è applicata, previa specifica richiesta, l'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali, in proporzione alle percentuali di possesso di ciascun comodante e/o proprietario residente;

b) quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, previa autocertificazione. A tali abitazioni è applicata l'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali.

#### **Art. 5 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili**

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'ICI prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs n. 504/92, i fabbricati debbono possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) Assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
- b) Condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
- c) Assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.

L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati viene certificata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1 ed è eventualmente accertata dall'Ufficio tecnico comunale.

#### **Art. 6 - Aree edificabili**

Quando il Comune attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile l'ufficio urbanistica, in collaborazione con l'ufficio tributi, provvede a dare comunicazione al proprietario, a mezzo del servizio postale e/o tramite apposita notifica, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente (art 31, comma 20, legge n. 289/2002). La mancata informazione, che riveste carattere generale anche ai fini tributari, non modifica l'attribuzione di edificabilità all'area stessa e i conseguenti adempimenti da parte del contribuente.

#### **Art. 7 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Ai sensi del comma 1, lett. f) dell'art. 59 del D.Lgs n. 446/97 per le aree divenute inedificabili a seguito di atto deliberativo esecutivo, si stabilisce il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7, dell'art. 5 del D.Lgs n. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinate ai sensi del comma 5, dell'art. 5 della stessa Legge, quale area edificabile, per un periodo comunque non eccedente cinque anni.
2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né che da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, entro il termine triennale per la prescrizione, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs n. 504/92.

## **Art. 8 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Il Consiglio Comunale, con specifico provvedimento determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune sulla base degli atti pubblici di compravendita disponibili agli atti degli uffici comunali. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tecnico, urbanistico, tributario ed eventuali componenti esperti esterni, anche di uffici statali.
2. Le norme del comma precedente si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs n. 504/92.
3. Fino alla data del 31.12.1999 non sono applicate sanzioni per omessa, infedele o incompleta denuncia ICI relative alle aree edificabili, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs 18.12.1997, n. 472 ed ai relativi versamenti tardivi”.

## **Art. 9 – Comunicazione di possesso di immobili, variazioni o cessazioni**

1. Per le variazioni rilevanti ai fini ICI, intervenute successivamente all'1.1.2003, non sussiste più l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dal D.Lgs n. 504/1992 da parte dei soggetti passivi di imposta.
2. Dopo tale data, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l) del D.Lgs n. 446/97, i soggetti passivi **devono** comunicare al Comune, utilizzando apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, **entro 120 giorni** dalla data di registrazione fiscale dell'atto traslativo o costitutivo della proprietà o diritto reale, o comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo all'intervenuta variazione, il possesso di immobili ubicati nel territorio comunale. Il modulo-tipo per le comunicazioni di cui sopra è disponibile presso l'ufficio tributi o scaricabile dal sito Internet del Comune all'indirizzo: [www.provincia.venezia.it/meolo](http://www.provincia.venezia.it/meolo). La comunicazione può essere resa anche da soggetto diverso dal contribuente, munito di delega o procura.
3. La comunicazione è sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. In caso di mancata sottoscrizione, il Servizio Tributi del Comune invita il soggetto presentatore a regolarizzare l'atto entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione. In difetto di ottemperanza, la comunicazione si considera omessa con applicazione delle sanzioni di cui al comma 12. Per gli immobili di cui all'art. 1117, numero 2), del Codice Civile, oggetto di proprietà comune e costituiti in unità immobiliari autonome, la comunicazione deve essere resa dall'amministratore del condominio, ovvero, in mancanza di questi o quando non vi provveda, dai singoli condomini anche in rappresentanza degli altri comproprietari.
4. Per gli atti di trasferimento della proprietà a titolo oneroso o gratuito, la comunicazione di cui al comma 1. può essere prodotta dalla sola parte acquirente o cedente se accompagnata dal relativo rogito notarile. In tale ipotesi, l'altra parte è esonerata dall'obbligo di comunicazione.
5. La comunicazione relativa alle aree fabbricabili deve indicare specificatamente gli estremi catastali con relativa superficie e la destinazione d'uso del suolo in base alle vigenti norme urbanistiche. In caso di omessa indicazione, anche di uno solo dei suddetti elementi, il contribuente è tenuto a regolarizzare la comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di omessa indicazione da parte dell'Amministrazione comunale. Scaduto tale termine, senza che sia avvenuta tale regolarizzazione, la comunicazione si considera omessa.
6. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
7. La comunicazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino variazioni dei dati ed elementi indicati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le variazioni intervenute, ovvero la cessazione o modificazione di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro

i 120 (centoventi) giorni successivi alla registrazione fiscale dell'atto da cui deriva la modificazione stessa o comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo all'intervenuta variazione.

8. In particolare, vi è l'obbligo di inviare la comunicazione di cui al precedente comma ed entro lo stesso termine, qualora sugli immobili sia stato costituito o estinto un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione), oppure gli immobili abbiano acquistato o perduto il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI, o gli immobili medesimi abbiano mutato le caratteristiche intrinseche (ad es. modifiche strutturali, cambio destinazione d'uso, fabbricati divenuti inagibili o inabitabili).
9. Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sull'immobile, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di trasmettere comunicazione congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari, salvo che ciascun contitolare provveda direttamente a comunicare la propria quota spettante.
10. La comunicazione di possesso di immobili, le variazioni e le cessazioni devono essere presentate anche dai contribuenti residenti all'estero, se questi possiedono immobili nel territorio comunale.
11. La comunicazione dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune o spedita con raccomandata semplice entro i termini sopracitati.
12. Per l'omessa o tardiva comunicazione prevista dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa di Euro 103,00 per ciascuna unità immobiliare trasferita o acquisita, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 4) del D.Lgs. n. 446/97.
13. Decorsi i termini per la presentazione della comunicazione il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso" (art. 13 D.Lgs n. 472/1997), presentando la comunicazione entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine sopraindicato (30 giugno) e provvedendo contestualmente al pagamento della sanzione prevista per l'omissione, ridotta ad 1/8 (Euro 13,00) per ogni unità immobiliare non dichiarata, avendo cura di allegare alla comunicazione copia della ricevuta del versamento.
14. La dichiarazione già presentata per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano variazioni nella consistenza o soggettività passiva degli immobili, per le quali si dovrà provvedere ai sensi dei precedenti commi.

#### **Art. 10 - Versamento tra contitolari**

Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lett. i) del D.Lgs n. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati, purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

#### **Art. 11 - Accertamento**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta comunale sugli immobili, il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.
2. Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate si applica la sanzione del 30% delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze. La predetta sanzione del 30% viene ridotta ad 1/3 (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 gg. dal ricevimento della notifica dell'atto di accertamento.
3. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni tributarie commesse successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. A partire dalla medesima data, a sensi dell'art. 59, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, non operano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 4 e 5, primo periodo, art. 11, commi 1 e 2, art. 14, comma 2, e art. 16, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

4. L'attività di accertamento dei casi di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta per gli anni antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento rimane soggetta alle disposizioni di legge vigenti all'epoca in cui è insorta l'obbligazione tributaria.
5. Ai sensi dell'art. 59, comma 10, lettera m) del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19.6.1997, n. 218.
6. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.3.1999.
7. La Giunta Comunale tenendo conto delle capacità operative dell'ufficio tributi individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

#### **Art. 12 - Versamenti e rimborsi di modesta entità**

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale complessivamente dovuto risulta inferiore a € 12,00.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo complessivo, per ogni anno, risulta inferiore a € 12,00 (art. 25, comma 4, legge n. 289/2002).

#### **Art. 13 - Detrazioni per l'abitazione principale**

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ha diritto ad una detrazione d'imposta fissa annua nella misura e con i criteri d'imputazione previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima detrazione spetta altresì ai cittadini italiani residenti all'estero per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, della legge 24 marzo 1993, n. 75.
2. Con deliberazione di Giunta Comunale potranno essere stabilite eventuali maggiori detrazioni rispetto a quelle stabilite dalla legge, e la percentuale di riduzione d'imposta applicabile al possessore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come stabilito dal comma 3 del citato articolo 8 del D.Lgs. n. 504/92, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. Al fine di ottenere il beneficio previsto dal comma 2, gli interessati dovranno presentare domanda su modulo fornito dal Comune corredata da apposita autocertificazione. Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, prima del versamento del tributo; se l'immobile è acquisito dopo tale data, la domanda dovrà essere presentata entro il termine del versamento a saldo.
4. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata postale, senza avviso di ricevimento, nei termini suindicati. Le domande presentate o spedite dopo i suddetti termini non producono effetti. Poiché il beneficio della maggiore detrazione esplica la sua efficacia solo per l'anno nel corso del quale è richiesto, la domanda per ottenere l'agevolazione d'imposta per gli anni successivi dovrà essere ripetuta tenendo conto dei criteri e delle modalità applicative che annualmente saranno stabiliti dalla Giunta comunale.

#### **Art. 14 - Interessi**

Sulle somme dovute dal contribuente per I.C.I. si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza dei versamenti e fino alla data del provvedimento di accertamento, nelle misure previste dall'art. 1284 del Codice Civile.

#### **Art. 15 – Rimborsi**

1. La domanda di rimborso deve essere presentata nel termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 504/1992.
2. Qualora il diritto alla restituzione dipenda dall'esito di un procedimento contenzioso, la data di decorrenza del termine decadenziale per la richiesta di rimborso è quella del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il ricorso.
3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, per ogni semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rimborso (ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 4. in cui il rimborso avviene d'ufficio) e la data del provvedimento di liquidazione della maggiore somma versata, nelle misure previste dal precedente art. 15.
4. Per i fabbricati indicati all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, ai quali l'Ufficio del Territorio abbia attribuito una rendita definitiva inferiore alla rendita presunta dichiarata dal contribuente, il diritto alla restituzione della maggior imposta si intende accertato all'atto della notificazione della rendita definitiva da parte dell'Amministrazione finanziaria. Se l'atto attributivo o modificativo di rendita è stato adottato anteriormente al 1° gennaio 2000 e non è stato notificato dalla predetta Amministrazione, il termine di decadenza del diritto al rimborso decorre dall'inserimento della nuova rendita in atti catastali.
5. In caso di maggiori versamenti dovuti ad errore commesso dal contribuente gli interessi saranno corrisposti dalla data di presentazione della domanda di rimborso e non dalla data del pagamento. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia delle quietanze di versamento.

#### **Art. 16 – Compensazioni**

1. Qualora il contribuente lo ritenga preferibile in alternativa alla richiesta di rimborso, potrà procedere alla compensazione tra crediti e debiti ICI, detraendo dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento degli anni precedenti purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Per potersi avvalere della compensazione il contribuente deve presentare una richiesta in cui siano esposte le eccedenze da compensare distinte per anno di imposta.
3. Se le somme a credito risultano maggiori dell'imposta dovuta, la differenza può essere portata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti oppure può essere chiesta a rimborso.
4. Sulle somme compensate non possono essere calcolati interessi e non è ammessa compensazione tra ICI ed altri tributi od entrate comunali.

#### **Art. 17 - Differimento dei termini**

Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lett. o) del D.Lgs n. 446/97 il Responsabile del servizio può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- a) il differimento del pagamento di una rata dell'ICI in scadenza, nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b) il differimento di una rata ICI in scadenza, entro il termine massimo di 12 mesi dalla scadenza nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico attestate dall'Assistente sociale del Comune.

#### **Art. 18 - Rateazione versamenti**



1. Qualora l'importo complessivo da versare sia superiore a € 500,00 ed inferiore a € 2.500,00, il contribuente ha facoltà di chiedere l'effettuazione del versamento in modo rateale, in un massimo di **quattro rate bimestrali** di pari importo.
2. Se l'ammontare complessivo da versare è superiore a € 2.500,00 e inferiore a € 50.000,00 il versamento rateale può essere eseguito in **otto rate trimestrali** di pari importo.
3. Se l'ammontare complessivo da versare è superiore a € 50.000,00 il versamento rateale può essere eseguito in **dodici rate trimestrali** di pari importo.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto di liquidazione e/o accertamento in rettifica o d'ufficio.
5. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso legale vigente, calcolati dal giorno successivo al primo versamento fino alla scadenza di ciascuna rata e da versarsi cumulativamente all'importo della rata dovuta.
6. Per le somme dovute in forma rateale il contribuente è tenuto sottoscrivere apposita convenzione contenente le condizioni di dilazione dell'importo dovuto al Comune e alla prestazione di idonea garanzia (polizza fidejussoria bancaria o assicurativa) qualora le somme di cui sopra superino l'importo di € 5.000,00.
7. Qualora il contribuente non effettui il pagamento anche di una sola rata, decade dal beneficio della rateazione e l'Amministrazione comunale procede al recupero coattivo del credito residuo in unica soluzione.

#### **Art. 19 - Potenziamento ufficio tributi**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/97, al personale addetto alla gestione del tributo vengono attribuiti compensi incentivanti in relazione alla realizzazione di particolari programmi di lavoro, progetti obiettivo e comunque in base ai risultati ottenuti nell'attività di controllo.
2. Tali compensi sono definiti in sede di contrattazione decentrata locale, in deroga alle modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro, al fine di valorizzare le capacità dei dipendenti e premiare l'efficienza del servizio.

#### **Art. 20 - Controlli su errori formali**

Sono eliminate tutte le operazioni di controllo formale sugli elementi indicati nelle "dichiarazioni" per gli anni tributari pregressi e fino alla data del 31.12.2002.

#### **Art. 21 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'ICI e quelle relative alle attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa applicabile al tributo.

#### **Art. 22 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.2003.